

IL CONCORDATO PREVENTIVO: LE FASI DELLA PROCEDURA, LA COMPETITIVITA', LA LIQUIDAZIONE DEI BENI, L'AMPLIATO RUOLO DEL LIQUIDATORE, RAPPORTI INTERORGANICI, NUOVI POSSIBILI MODELLI ORGANIZZATIVI

La fase dell'esecuzione: rapporti tra tribunale, liquidatore, comitato dei creditori e amministratore giudiziario

di Laura De Simone

La disciplina della fase esecutiva del concordato preventivo è di difficile contenimento in uno schema rigido predeterminato perché non può prescindere dai multiformi aspetti delle realtà imprenditoriali e dalla varietà del contenuto dei piani concordatari.

Il minimo comune denominatore di tutti i concordati che addivengono alla fase esecutiva è *in primis* l'obbligo per il debitore di attivarsi per adempiere alla proposta come accettata dai creditori e omologata dal Tribunale.

Il Codice della crisi e dell'insolvenza si occupa del tema dell'esecuzione del concordato negli artt.114, 115 e 118 dettando una disciplina che ripropone, integrandola, la previsione che era degli artt.182 e 185 l.fall.

Quanto agli organi che governano questa fase, il Commissario giudiziale è chiamato a sorvegliare l'adempimento del concordato, secondo i stabiliti nel piano ed ai modi fissati nella sentenza di omologazione. Se il piano è con cessione dei beni il Commissario ha il dovere di una costante verifica delle attività del Liquidatore e al rispetto delle previsioni dettate dal Tribunale e dalla legge con riguardo alle modalità delle vendite, cessioni e trasferimenti.

Se al contrario il concordato prevede la continuità dell'attività d'impresa, in particolar modo quando in forma diretta, l'attività richiesta è più complessa, dovendo essere sorvegliato l'andamento della gestione dell'impresa in funzione dell'adempimento del piano. Si consideri che ora nel piano devono essere indicate pure le iniziative da adottare nel caso di scostamento tra gli obiettivi pianificati e quelli raggiunti e quindi il Commissario potrà dover verificare e riferire in ordine alle soluzioni alternative in concreto scelte dall'impresa per dare attuazione al piano.

Al Commissario è parimenti chiesto di riferire al Giudice ogni fatto dal quale possa derivare pregiudizio ai creditori e, innovando la precedente disciplina, è financo attribuita la legittimazione ad assumere l'iniziativa per la risoluzione del concordato in presenza della richiesta in tal senso di uno o più creditori.

Relativamente alla figura del Liquidatore giudiziale, soggetto a cui compete la liquidazione del patrimonio del debitore e di suddividere il ricavato tra i

creditori, la principale novità nel concordato con cessione dei beni riguarda proprio la nomina indefettibile, da parte del Tribunale, di uno o più Liquidatori, a prescindere pertanto da eventuali indicazioni contenute nel piano concordatario. L'art. 114 chiarisce meglio del precedente art.182 l.fall. il proprio ambito di applicazione, tanto da potersi ora affermare che la figura del Liquidatore è prevista solo nell'ipotesi di concordato integralmente liquidatorio, per cui nel concordato in continuità aziendale che contempra la liquidazione dei beni non funzionali alla prosecuzione dell'attività la liquidazione deve ritenersi che avvenga a cura dello stesso debitore, sotto la vigilanza del Commissario giudiziale.

Per il compimento dell'attività liquidatoria a cui è chiamato, il Liquidatore dovrà applicare le disposizioni sulle vendite nella liquidazione giudiziale, in quanto compatibili, essendo stata espunta la facoltà per il debitore di indicare le modalità dallo stesso prescelte per la liquidazione dei propri beni. Essendo tuttavia stato abbandonato e stravolto il modello dell'art.107 l.fall. si pone impellente la necessità di indagare se sia conciliabile e coerente con la flessibilità dello strumento concordatario - il cui unico fine è quello di assicurare ai creditori le utilità promesse e sulle quali essi hanno espresso la loro adesione - la previsione di stime standardizzate, ordinanze di vendita, modalità telematiche, numero minimo di esperimenti di vendita nell'anno, progressione nei ribassi e ordini di liberazione. Sarà auspicabile che il Tribunale, nell'esercizio del potere conformativo che può esercitare nella sentenza di omologazione, detti precise modalità per superare nei casi concreti le criticità che - quanto meno nelle prime applicazioni della norma - la disciplina legale richiamata *tout court* potrà comportare.

Posto che il Liquidatore, nell'interesse dei creditori deve poter realizzare tutte le poste attive comprese nel patrimonio del debitore, e questo coerentemente con il principio di garanzia patrimoniale previsto dall'art. 2740 c.c., l'art.115 finalmente consente di superare i precedenti contrasti giurisprudenziali ed attribuisce espressamente al Liquidatore la legittimazione all'esperimento, successivamente all'omologazione, delle azioni restitutorie, recuperatorie e dell'azione sociale di responsabilità sia che queste debbano essere iniziate in corso di procedura sia che siano già pendenti.

Unitamente al Liquidatore, il Tribunale con la sentenza di omologazione del concordato con cessione dei beni nomina il Comitato dei Creditori. Il Codice della Crisi e dell'Insolvenza diversamente dalla Legge Fallimentare non prevede più che per gli atti dispositivi più significativi, quali le vendite di aziende e rami d'aziende, beni immobili e altri beni iscritti in pubblici registri, nonché cessioni di attività e passività dell'azienda ed i beni o rapporti giuridici individuali in blocco, il Comitato dei Creditori sia partecipe delle scelte del Liquidatore giudiziale rilasciando espressa autorizzazione. Il Comitato dei Creditori si ridisegna quindi in un ruolo ridimensionato, come organo di

ausilio e controllo, al quale possono essere richiesti pareri non vincolanti, salva diversa previsione della sentenza di omologazione. Ai componenti del Comitato dei Creditori si applica – in quanto compatibile - la disciplina dell'omologo organo della liquidazione giudiziale per quanto riguarda modalità di nomina, funzioni e responsabilità.

Per quanto attiene al ruolo del Tribunale e del Giudice delegato, anche nell'assetto del nuovo codice non sono attribuiti agli stessi poteri giurisdizionali ma solo funzioni di organizzazione della fase esecutiva, per cui permangono riservate al Tribunale ordinario tutte le questioni attinenti l'accertamento e la contestazione dei singoli crediti. Innovazione significativa si riscontra viceversa nella possibilità di intervento riconosciuta al Tribunale in ipotesi di inerzia o ritardo del debitore nel dare esecuzione alla proposta. La previsione dell'art.118 mutua dall'attuale art.185 l.f. che riguarda unicamente l'esecuzione delle proposte concorrenti. La disposizione prevede che il Tribunale possa attribuire al Commissario giudiziale i poteri necessari a porre in atto gli adempimenti omessi dal debitore imprescindibili per dare esecuzione alla proposta, sia che sia stata omologata quella dello stesso debitore che quella presentata da un creditore.

Nel caso in cui la proposta omologata sia quella presentata da uno o più creditori il comma 6 dell'art.118 stabilisce che il Tribunale, al fine di consentire l'adempimento della proposta, può spingersi financo alla nomina di un amministratore giudiziario, previa revoca dell'organo amministrativo, se si tratta di società. In tal caso nel provvedimento di nomina è fissata la durata dell'incarico e i poteri attribuiti che possono comprendere, se il piano prevede un aumento del capitale sociale o altra deliberazione di competenza dell'assemblea, quello di convocare l'assemblea e l'esercizio nella stessa del diritto di voto per le azioni o quote facenti capo al socio di maggioranza. Sarà rimesso agli interpreti valutare se la nomina dell'amministratore giudiziario debba rimanere confinata - come sembrerebbe dal dato letterale - all'ipotesi di omologa di proposta concorrente o possa trovare un ambito applicativo a prescindere dalla paternità della proposta.